



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Tribunale, in persona del giudice dott. Gianmarco Marinai ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'omologazione della **domanda di ristrutturazione dei debiti ex art. 70 CCII** di **LUIGI BENDINELLI** (P.I./ C.F. BNDLGU37E02C415P)

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con decreto *ex art. 70*, primo comma, C.C.I.I. emesso il 6.7.2023, questo giudice ha dichiarato aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti proposta da **LUIGI BENDINELLI** (C.F. BNDLGU37E02C415P) e ha disposto, tra l'altro, che l'OCC comunicasse a tutti i creditori la proposta e la relazione particolareggiata assegnando loro termine di 20 gg dalla comunicazione per far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata eventuali contestazioni e che l'OCC, entro 10 gg. dalla scadenza del termine assegnato ai creditori, riferisse a questo giudice, previamente sentito il debitore, in merito alle osservazioni ricevute, proponendo eventuali modifiche al piano ritenute necessarie.

2. In data 4.8.2023, il dott. Fantoni, investito delle funzioni di OCC, ha depositato la relazione richiesta. Non sono state formulate osservazioni da parte dei creditori.

3. Il piano di ristrutturazione dei debiti di **LUIGI BENDINELLI** deve essere omologato. **LUIGI BENDINELLI** ha proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che prevede (si intenda qui richiamato per il dettaglio il decreto di apertura del 6.7.2023) il pagamento **INTEGRALE** dei crediti diversi dalle spese di procedura con le modalità che seguono:

euro 6.000,00 entro un mese dall'omologazione che verranno distribuiti secondo le percentuali di composizione del debito totale e ulteriori 71 rate mensili (le prime 70 di euro 600,00 ed una da euro 461,93).

Successivamente saranno pagate **INTEGRALMENTE** le spese di procedura e prededucibili in ulteriori 16 rate mensili.

Tutti i pagamenti sono garantiti personalmente da Giuseppina Garrione e Veronica Bendinelli, rispettivamente coniuge e figlia del debitore Bendinelli Luigi.

4. Gli adempimenti disposti con decreto di apertura della procedura risultano compiutamente assolti dal gestore della crisi, come emergente dalla documentazione allegata alla relazione depositata in data 4.8.2023.

5. Non sono state avanzate contestazioni sulla convenienza della proposta.

6. Gli altri presupposti di ammissibilità della proposta sono stati positivamente riscontrati in sede di emissione del decreto ex art. 70, primo comma, CCII, sicché questo tribunale resta esonerato da ulteriori valutazioni.

7. Tenuto conto dell'inesistenza di esposizioni debitorie diverse da quelle accertate dal gestore della crisi, reputa il Tribunale che ricorra il requisito di fattibilità del piano profilandosi il reddito netto mensile idoneo a sostenere le spese di mantenimento, nonché a consentire il versamento della rata mensile a beneficio dei creditori.

In linea con le valutazioni già espresse e ribadite dal gestore della crisi, il piano proposto appare pertanto in concreto realizzabile.

8. Per quanto attiene alle modalità esecutive, nel piano nulla è stato previsto; ne consegue che l'esecuzione del piano e l'effettuazione dei pagamenti in conformità allo stesso resteranno affidati al debitore, che opererà sotto la costante vigilanza del gestore della crisi, al quale restano riservate le ulteriori funzioni di cui all'art. 71 CCII e, in specie, quella di riferire al giudice ogni 6 mesi per iscritto sullo stato dell'esecuzione e allertare il giudice in caso di non puntuale o parziale esecuzione dei pagamenti, per l'assunzione delle determinazioni conseguenti.

Rimangono devoluti al G.D. i provvedimenti di cui all'art.71, commi 2, 4 e 5, CCII.

P.Q.M.

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti di **LUIGI BENDINELLI** (C.F.BNDLGU37E02C415P).

Dispone che il gestore della crisi trasmetta copia del presente decreto all'attuale datore di lavoro del debitore per l'esecuzione di quanto sopra.

Dichiara chiusa la procedura.

Dispone che la presente sentenza sia:

- comunicata a cura della cancelleria al gestore della crisi.
- pubblicata nell'apposita area presente sul sito web del Tribunale a cura del gestore della crisi, il quale dovrà attenersi alle indicazioni contenute nella circolare operativa diramata dall'Ufficio Concorsuale e visionabile sul sito del tribunale;

- comunicata al debitore e a tutti i creditori entro 48 ore dal deposito in cancelleria a cura del gestore della crisi.

Così deciso in Livorno il 07/08/2023.

IL GIUDICE

Dott. Gianmarco Marinai